

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n.11/596: Delibera di orientamento sull'applicazione della disciplina prevista dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, anche al personale dipendente da società o cooperative esterne affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 2, comma 1, del predetto Accordo (rel. Boria) (Pos. 2150/11)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di orientamento**:

(Seduta del 7 novembre 2011)

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

1. l'attuale processo di modernizzazione e di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione prevede ed incentiva il ricorso all'*outsourcing* e all'esternalizzazione della gestione dei servizi pubblici essenziali a società e a cooperative esterne, pur continuando le stesse Pubbliche Amministrazioni a finanziare l'attività e ad assumersi la responsabilità del soddisfacimento del bisogno pubblico;

RITENUTO CHE

1. ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati;

CONSIDERATO CHE

1. l'art. 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Ministeri, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 05/178 del 13 aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 96 del 27 aprile 2005), individua, all'articolo 1, comma 1, il campo di applicazione di tale Accordo nel personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005;

2. l'art.2, comma 1, individua i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri;

3. in caso di sciopero riguardante il personale delle società o delle cooperative affidatarie di funzioni esternalizzate, l'impatto dell'astensione sui diritti della persona costituzionalmente tutelati impone la necessità di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'Accordo del Comparto Ministeri;

DELIBERA CHE

1. in mancanza di altra idonea disciplina, le previsioni di cui all'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Ministeri, si applichino al personale dipendente da società o cooperative esterne, affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 2, comma 1, del predetto Accordo;

DISPONE

la trasmissione di tale delibera all'ARAN, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione.